

Settore Basket

Stagione Sportiva 2018 – 2019

Regolamento Giustizia e Disciplina

1. Giurisdizione disciplinare sportiva

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari e l'applicazione delle relative sanzioni sono devoluti alla Commissione Disciplinare del Comitato Provinciale A.C.S.I.Taranto.

2. Diritto di difesa

Ad ogni tesserato o affiliato è assicurato il diritto di difendersi dinanzi al Giudice Unico Sportivo.

3. Principio del doppio grado di giudizio

Non è ammesso il doppio grado di giudizio. Pertanto tutte le decisioni prese dalla Commissione Disciplinare del Comitato Provinciale A.C.S.I.Taranto sono INAPPELLABILI.

4. Ammonizione

L'ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale rivolto per iscritto ad un tesserato o ad una società.

5. Deplorazione

La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto ad un tesserato o ad una società.

La deplorazione costituisce sanzione di maggiore gravità rispetto all'ammonizione.

La deplorazione si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della ammonizione.

6. Ammenda

L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società di versare all'A.C.S.I. Comitato Provinciale di Taranto la somma determinata dalla Commissione Disciplinare - entro i limiti massimi indicati nell'Art. 17 del Regolamento Ufficiale A.C.S.I. - secondo le specifiche disposizioni previste per le varie infrazioni disciplinari.

7. Squalifica

La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività sportiva o sociale per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale.

8. Inibizione

L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività sportiva o sociale per un periodo non superiore a cinque anni.

9. Radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività sportiva o

sociale nell'ambito dell' A.C.S.I. con relativa comunicazione al C.O.N.I ed a tutti gli Enti di promozione sportiva provinciali.

10. Perdita della gara e penalizzazione di punti in classifica

La sanzione sportiva della perdita della gara consiste nella omologazione di una gara disputata con il risultato di 20 – 0 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo della squadra avversaria.

La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica finale della fase di campionato nel corso della quale si è verificata l'infrazione.

11. Esclusione dal campionato

L'esclusione dal campionato consiste nel divieto di prendere parte al campionato cui la squadra di una società si sia iscritta, stia partecipando od abbia diritto a partecipare.

12. Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti

L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.

La Commissione Disciplinare deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.

Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso la Commissione Disciplinare deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza.

Costituiscono circostanze attenuanti:

- a) la reazione ad un fatto ingiusto altrui;
- b) il comportamento volontario della persona offesa qualora costituisca concausa dell'evento;
- c) la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione;

La Commissione Disciplinare, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni o qualità proprie del colpevole (dirigente di società, addetto agli arbitri o capitano della squadra);
- b) aver cagionato danni a persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) avere, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, social network tipo Facebook, Twitter ecc, comportante dichiarazioni lesive nei confronti dell'A.C.S.I. Comitato Provinciale di Taranto o di qualsiasi altro tesserato; infrazione, questa, passibile anche di comunicazione all'Autorità Giudiziaria;
- g) aver cagionato un danno di rilevante entità;
- h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa;
- l) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

13. Proteste di tesserati

Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate:

- a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;
- b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;
- c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.

Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al tesserato, che comunque esaurirà i suoi effetti nell'ambito della gara.

Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già recidivo, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art.15.

14. Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto

1) I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

Comportamento:

- (a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;
- (b) offensivo, SQUALIFICA PER UNA GARA ;
- (c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER DUE GARE;
- (d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER 3 GARE .
- (e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER 3 GARE.
- (f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER 5 GARE.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

- a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: SQUALIFICA DA 2 A 5 MESI.
- b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: SQUALIFICA DA 5 MESI A 2 ANNI.
- c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: SQUALIFICA DA 2 A 5 ANNI con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

2) I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati:

Comportamento:

- (a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;
- (b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;
- (c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER 1 GARA;
- (d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER 2 GARE ;
- (e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER 3 GARE.

3) I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco sono così sanzionati:

Comportamento:

- (a) irrispettoso, AMMONIZIONE;
- (b) offensivo, DEPLORAZIONE;
- (c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO 1 GARA;
- (d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER 3 GARE.

5) Atti di violenza:

- a) in fase di gioco SQUALIFICA PER 1 GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER 2 GARE.

Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale, la sanzione è raddoppiata.

15. Comportamenti non regolamentari

I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati, iscritti o non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, o dal pubblico sostenitore della Squadra di casa con cori razzisti, sono puniti:

a) se sporadici con la AMMONIZIONE;

b) se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo violento, con la DEPLORAZIONE.

I comportamenti dei tesserati che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER 1 GARA con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni.

Se i comportamenti di cui ai commi a) e b) siano stati tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER 2 DUE GARE.

In caso di mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

16. Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione

I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi. In caso di non ottemperanza, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER 1 UNA GARA IN AGGIUNTA A QUELLA OTTENUTA PER L'ESPULSIONE.

17. Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo del personale addetto al tabellone e al referto, durante le partite, per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo del personale addetto al tabellone e al referto durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, l'espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito invece all'allenatore e/o vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal comma 3 del presente articolo esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 15 a partire dalla deplorazione.

18. Infrazioni commesse dal pubblico - Circostanze aggravanti

Per questo tipo di infrazioni, l'importo massimo dell'ammenda è fissato in €. 300,00.

Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno **due gare** ; se la gara è stata definitivamente interrotta, l'anzidetta sanzione è raddoppiata. Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, la sanzione prevista dalle disposizioni che precedono sono raddoppiate.

Per la 1^a volta si applica un'AMMENDA del 25%;

Per la 2^a volta si applica un'AMMENDA del 50%;

Per la 3^a volta si applica un'AMMENDA del 100%.

2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo che rappresentano,
SANZIONE: AMMENDA del 10%.

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:

(a) Uso di strumenti sonori **ed uso di altri strumenti diversi dai sonori** , dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito:

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA del 30% alla seconda infrazione;

AMMENDA del 50 % alla terza infrazione e ad ogni infrazione successiva ;

AMMENDA del 100% alla quarta e successiva infrazione.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:

(a) sporadiche, AMMENDA del 10%;

(b) frequenti, AMMENDA del 20%.

5) Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA del 10% se tali da disturbare la concentrazione dell'arbitro;

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA del 20%;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA del 40%.

6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 10% se tale da disturbare l'andamento della gara;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 20%.

7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 20%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 40%.

8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 30%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 60%.

9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 100%.

10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 30%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 60%.

11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 100%.

12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscono con danno:

- (A) Se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
- (B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:

- (a) isolato, AMMENDA del 30%;
- (b) ripetuto, AMMENDA del 60%.

14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:

- (a) isolato, AMMENDA del 60%;
- (b) ripetuto, AMMENDA del 100%.

(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:

- a) se di lieve entità AMMENDA del 100%;
 - b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
- I danni provocati dovranno essere risarciti dalla società responsabile.

19. Infrazioni amministrative

La società che è inadempiente nei confronti del Comitato Organizzatore, viene sanzionata come segue:

- 1) RICHIAMO;

- 2) SOLLECITO dopo 5 giorni dal richiamo;
- 3) SOSPENSIONE CAUTELARE DA TUTTI I CAMPIONATI dopo 10 giorni dal sollecito;
- 4) SCONFITTA A TAVOLINO DI TUTTE LE GARE DISPUTATE dopo 15 giorni dalla sospensione cautelare.
- 5) In caso di adempimento tardivo, dopo la sanzione di cui al comma 4), la Società potrà avanzare richiesta di riammissione e, se accettata, sarà riammessa, senza il ripristino dei risultati conseguiti in precedenza ma solo per disputare le gare rimanenti che saranno comunque omologate col risultato conseguito sul campo.

20. Violazione dei principi di lealtà e correttezza

Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata. La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I.

Costituisce violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di società, che consentono la gestione di fatto della società o, comunque, l'ingerenza nella vita associativa da parte di altri soggetti non tesserati.

21. Violazioni relative al tesseramento

La violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento è sanzionata con l'inibizione per un periodo da sei a dodici mesi.

La predetta sanzione si applica sia al tesserato che agli eventuali concorrenti nell'infrazione.

22. Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato

La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle somme dovute e delle ammende comminate dal Giudice Unico Sportivo, rimasta senza esito l'intimazione ultimativa, comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.

23. Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica

Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

la morosità di una società, dichiarata dalla Commissione Disciplinare con propria delibera, inadempiente agli obblighi di pagamento, se non estinta nel termine ultimo fissato. L'irrogazione delle sanzioni viene comminata nel modo seguente:

- DA 1 A 8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE in base al tempo di morosità della Società.

Atleta non tesserato schierato in una gara, 2 PUNTI DI PENALITÀ IN CLASSIFICA PER OGNI INFRAZIONE ACCERTATA;

Più di un'atleta di fascia d'età superiore alla categoria (FUORIQUEOTA) schierato in una gara, 3 PUNTI DI PENALITÀ IN CLASSIFICA PER OGNI INFRAZIONE ACCERTATA;

- 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA

ritiro della squadra durante lo svolgimento di una gara.

24. Infrazioni relative alle attrezzature

Per questo tipo di infrazione l'importo massimo dell'ammenda viene fissato in € 250,00.

Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare svolgimento della stessa, alla società ospitante verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) la prima volta AMMONIZIONE;
- b) la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;
- c) la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la DIFFIDA ;
- d) la quarta volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la sospensione dell'omologazione del campo di gioco disposta dal Giudice Unico Sportivo al momento dell'omologazione della gara.

[2] La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.

[3] Nell'ipotesi in cui le attrezzature di riserva mancassero o fossero inadeguate, la gara non verrà disputata e sarà omologata dal Giudice Unico Sportivo con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, a sfavore della società inadempiente.

[4] Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se un ulteriore guasto o mal funzionamento delle attrezzature di riserva verificatosi dopo la sostituzione, sia da attribuire ad incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo.

25. Reclami/Ricorsi

[1] Nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento, i reclami/ricorsi devono essere presentati a questo Comitato e preannunciati a mezzo e-mail da inviare all'indirizzo basket@acsitaranto.it, seguita da una immediata telefonata di preavviso, entro 48 ore dallo svolgimento della gara per la quale si intende reclamare.

[2] La motivazione del reclamo deve essere specificata sia nell'oggetto dell'e-mail che nello scritto presentato in Comitato.

[3] Nello stesso termine la Società deve rimettere, a mezzo posta celere o corriere o altro mezzo equipollente copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare al Giudice Unico Sportivo con le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.

[4] La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l'invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata al reclamo spedito al Giudice Unico Sportivo.

[5] Le parti contro interessate possono inviare proprie deduzioni al Giudice Unico Sportivo adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

26. Sospensione cautelare temporanea

[1] Per le infrazioni più gravi, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, nonché l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o la necessità di impedire la reiterazione delle violazioni, la Commissione Disciplinare può decidere per la sospensione cautelare, da ogni attività sportiva - per un periodo non superiore a sessanta giorni - per la Società o colui che è sottoposto a procedimento disciplinare stesso, sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del giudizio.

[2] Il provvedimento di sospensione cautelare assunto dalla Commissione Disciplinare deve essere compiutamente motivato e, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- indicazione delle generalità della persona sottoposta a procedimento disciplinare e degli elementi che servono ad identificarla;
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la

rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;

- la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, con indicazione della loro inidoneità o insufficienza a precludere la sospensione cautelare;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice Sportivo Unico.

[3] Il provvedimento può essere revocato o modificato dalla Commissione Disciplinare prima della conclusione del dibattimento.

[4] Il provvedimento, non rinnovabile, perde efficacia alla scadenza del termine stabilito (comunque non

superiore a sessanta giorni) o con l'adozione del provvedimento definitivo.

[5] Il provvedimento di sospensione è autonomamente impugnabile.

[6] Il periodo di sospensione va in ogni caso computato nel calcolo della sanzione temporale applicata.

27. Reclamo avverso il risultato di gara

[1] Il reclamo può essere proposto dalla sola società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.

[2] Il reclamo deve essere preannunciato al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce al referto di gara, pena l'inammissibilità.

[3] Il reclamo unitamente con i motivi deve essere poi inoltrato alla Commissione Disciplinare, con le modalità procedurali previste dall'art. 23.

[4] Per tutti i campionati non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo.

[5] Nessuna gara può essere annullata d'ufficio.

[6] Per l'esecuzione la decisione definitiva viene immediatamente rimessa, unitamente agli atti, alla Commissione Disciplinare che provvede in conformità della decisione alla omologazione; tale provvedimento non è più soggetto ad impugnazione.

28. Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco

[1] Avverso le decisioni adottate dal personale inviato da questo Comitato, sulla regolarità o impraticabilità dei campi di gioco e delle attrezzature, la società che si ritiene danneggiata può proporre reclamo alla Commissione Disciplinare.

[2] La società reclamante, o ricorrente, deve rispettare le modalità procedurali previste all'art.23.

29. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI

Sanzioni irrogabili

Le sanzioni applicabili agli arbitri designati che contravvengono agli obblighi previsti dal Settore Tecnico Arbitrale, sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) radiazione.

L'ammonizione è un rimprovero diretto al tesserato per iscritto, per infrazione di lieve entità.

La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto al tesserato.

Essa è inflitta nei casi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza qualora non sia espressamente prevista una più grave sanzione.

La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

La sospensione è a tempo determinato e di durata non superiore a tre anni.

L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sospensione.

La sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti del Settore Tecnico Arbitrale in genere, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.

La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività sportiva dell'A.C.S.I..

Essa è irrogata per le più gravi infrazioni, che comportino l'impossibilità a permanere nel Settore Tecnico Arbitrale.

Il provvedimento è comunicato al Comitato Regionale, Nazionale ed a tutti gli Enti di Promozione Sportiva.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO DALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NON IN CONTRASTO CON ESSO, VIGE IL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA F.I.P. PER QUANTO COMPATIBILE.